



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - BENI COMUNALI

ORDINANZA N 4 DEL 04/03/2021

Oggetto:	ORDINANZA CONTENENTE LE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, DA ADOTTARE NEL TERRITORIO COMUNALE
----------	---

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19».

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia in particolare delle sue varianti e l'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e in particolare a livello provinciale;

Considerato altresì il significativo incremento di contagi tra le fasce di età di popolazione di giovani e giovanissimi;

Vista l'Ordinanza n. 25 del 3 marzo 2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della città metropolitana di Bologna e nei comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia.

Dato atto che coerentemente con le disposizioni e gli obiettivi del DPCM 2 marzo 2021 e della Ordinanza Regionale n. 25 del 3 marzo 2021, si rende indispensabile provvedere ad una ulteriore limitazione all'utilizzo degli spazi di aggregazione maggiormente frequentati come i parchi pubblici;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Considerato che lo stesso dpcm e l'ordinanza regionale pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Evidenziato altresì che l'ordinanza Regionale che individua il territorio della Provincia di Reggio Emilia in zona arancione rafforzata, vieta gli spostamenti all'interno dello stesso comune ad eccezione degli spostamenti per lavoro e assoluta necessità';

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 04 marzo 2021 e fino a nuovo provvedimento, dei parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e di limitare la fruizione di tutti gli altri parchi e aree pubbliche non recintati al solo transito, istituendo il divieto di sosta delle persone;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, la chiusura dei parchi pubblici recintati e delle aree recintate, mentre nei parchi, i giardini e le aree verdi non recintate e connesse ad attrezzature, oltre al divieto di assembramento è fatto divieto di sostare, essendo consentito solo il transito dalle ore 5.00 alle ore 22.00 **a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 04 marzo 2021 e fino a nuovo provvedimento.**

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare le forze dell'ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa **da € 25,00 ad € 500,00**, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.